

Ministero della Cultura

Parco Archeologico di Pompei

Contratto per l'acquisizione dell'opera d'arte dal titolo temporaneo

“The Journey of a Particle (Il viaggio di una particella)”

Codice Identificativo Gara (C.I.G.) **ZEB39154F9**

tra

Il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (DEU), il 24/06/1981, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del **PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI** (C. F. 90083400631), che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito, per brevità, “*Ente committente*”),

e

la signora **Otobong Nkanga**, nata a Kano (Nigeria) il 13.09.1974, cittadina belga, residente in Molenstraat 31 – 2018 Anversa (Belgio) (VAT BE 0675 744 560) (di seguito, per brevità, “*Artista*”).

Premesso che

a) il Parco Archeologico di Pompei nel dicembre 2020 ha dato avvio al progetto *Pompeii Commitment. Archaeological Matters*, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione prot. 49/19/19_SP del 19.12.2019, d'ora innanzi indicato per brevità “il Progetto”;

b) il Progetto è finalizzato alla creazione di un programma quadriennale di arte contemporanea presso il Parco Archeologico di Pompei con l'obiettivo di permettere e favorire l'utilizzo di “materie archeologiche” pompeiane per la commissione, il concepimento, la produzione di nuove opere d'arte che andranno a costituire una collezione pubblica di opere e documenti frutto dell'interazione fra patrimonio/materia

archeologica di Pompei e creatività contemporanea, contribuendo così a valorizzare

in ambito internazionale sia l'attività degli artisti contemporanei, sia Pompei e gli altri

siti che afferiscono al Parco;

c) il Progetto ha dunque come obiettivo principale la generazione di un patrimonio

culturale pubblico, attraverso la costituzione di una collezione permanente di opere

d'arte contemporanea del Parco Archeologico di Pompei;

d) nell'ambito del programma del Progetto per l'annualità 2022 (prot. 3661

dell'8.4.2022), sottoposto al comitato scientifico del Parco archeologico con nota

prot. 3706 dell'11.4.2022, è stata prevista la commissione di un'opera all'artista

Otobong Nkanga; artista africana tra le più autorevoli e affermate nel panorama

dell'arte contemporanea;

e) il curatore scientifico del Progetto, Dott. Andrea Vilianni, con nota acquisita agli atti

con prot. 11574 del 24.10.2022, ha proposto di commissionare all'Artista la

realizzazione di un'opera di animazione dal titolo temporaneo *"The Journey of a*

Particle (Il viaggio di una particella)";

f) l'Artista è cittadina Belga con residenza in Anversa (Belgio), priva di una stabile

organizzazione in Italia e soggetta esclusivamente alla normativa fiscale e

previdenziale del suddetto Paese di residenza;

m) l'Ente committente ha affidato all'Artista la commissione dell'opera, ai sensi

dell'art. 63, comma 2, lettera b) n. 1, del D.lgs. 50/2016, con decreto 259 del

22.12.2022.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la

documentazione qui di seguito elencata:

- a) il progetto scientifico contenente la Scheda tecnica e la Sinossi dell'opera;
- b) il Protocollo di Legalità sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 05 novembre 2007;

Articolo 2 - Legge applicabile al contratto

Le parti dichiarano di scegliere quale normativa applicabile al contratto ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti quella dello Stato Italiano, alla quale fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto.

Articolo 3 – Oggetto

L'Ente committente, nell'ambito del Progetto di arte contemporanea *Pompeii Commitment, Archaeological Matters*, commissiona all'Artista la ideazione e la progettazione creativa di un'opera d'arte da realizzarsi nella forma di un'opera di animazione dal titolo temporaneo "*The Journey of a Particle (Il viaggio di una particella)*", corrispondente al soggetto ed alla scheda tecnica contenuti nel progetto scientifico, e la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte connessa ai disegni preparatori per il processo di animazione (di seguito definite "opera").

La produzione dell'opera di animazione, in conformità della progettazione creativa dell'Artista e nei limiti di costo illustrati nel progetto scientifico, resta a nome, cura e spese dell'Ente committente.

L'opera di animazione e l'opera ad essa connessa costituiranno un'opera artistica unica.

L'opera d'animazione costituirà una delle 5 copie originali complessivamente progettate, a seguito della ricerca effettuata dall'Artista, il quale resterà pieno ed esclusivo titolare delle 4 copie residuali e dei relativi diritti d'autore, fatti salvi quelli espressamente assegnati all'Ente committente in esecuzione del presente contratto

come meglio specificato nel successivo art. 8.

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. Variazioni del progetto

4.1 Il corrispettivo a favore dell'Artista è pattuito in complessivi euro 32.000,00 (trentaduemila) oltre IVA se dovuta.

Il corrispettivo è definito dalle parti in considerazione delle caratteristiche e del numero di copie originali dell'opera concordate, e della ripartizione dei diritti in ordine ad ognuna di esse ed è comprensivo dell'ammontare di euro 7.000,00 stabilito di concerto tra l'Ente committente e l'Artista a titolo di rimborso forfettario delle spese "collaterali" che quest'ultimo dovrà sostenere per l'espletamento della propria attività, nessuna esclusa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di fornitura di materiale e/o del noleggio di apparecchiature, le spese di trasporto, di viaggio, di vitto e di alloggio, il costo per le prestazioni di terzi e per la cessione di diritti.

4.2 Il corrispettivo sarà pagato con le seguenti modalità:

- l'Ente committente verserà all'Artista il 40% del corrispettivo contrattuale alla consegna del progetto creativo dell'opera di animazione e dei relativi elaborati;

- l'Ente committente verserà all'Artista il 40% del corrispettivo contrattuale all'esito della realizzazione dell'opera di animazione;

- l'Ente committente verserà all'Artista il saldo, pari al 20% del corrispettivo contrattuale, alla consegna dell'opera connessa e del certificato PACTA (Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte contemporanea).

Il tutto oltre IVA se dovuta.

4.3 Tutti i suddetti pagamenti saranno eseguiti su presentazione di fattura, previa attestazione da parte del soggetto preposto dall'Ente committente allo svolgimento delle funzioni di controllo dell'esecuzione del contratto:

Il corrispettivo sarà pagato tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato

indicato dall'Artista nel successivo articolo 5.

Le fatture dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata pompei@pec.cultura.gov.it e dovranno obbligatoriamente indicare il codice C.I.G. relativo all'oggetto del presente contratto.

Articolo 5 –Tracciabilità dei flussi finanziari.

5.1 L'Artista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Ai sensi della citata normativa l'Artista indica il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alla commessa pubblica sul quale opera sé medesima:

BNP PARIBAS FORTIS, BRANCH WOMMELGEM

BANK ADDRESS: SINT-DAMIAANSTRAAT 24, 2160 WOMMELGEM, BELGIUM

ACCOUNT HOLDER: OTOBONG NKANGA COMM. V.

ACCOUNT NUMBER: 8954583

IBAN NUMBER: BE74 0018 9545 8307

BIC CODE / SWIFT CODE: GEBABEBB

5.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Termini di consegna e penali.

6.1 L'Artista si impegna a consegnare la progettazione creativa dell'opera d'animazione, con i relativi elaborati, entro la data del 1 aprile 2024.

6.2. L'Artista si impegna a consegnare l'opera connessa entro non oltre 30 giorni dalla realizzazione dell'opera di animazione.

6.3 I predetti termini sono da considerarsi ad ogni effetto perentori, tuttavia, nell'ipotesi in cui, in corso di realizzazione, si presentino particolari difficoltà di esecuzione o situazioni di forza maggiore, l'Ente committente, su richiesta motivata dell'Artista, potrà concedere proroghe al termine di consegna.

6.4 Costituisce in ogni caso "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca all'Artista A) di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, egli provi che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo e B) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del presente contratto e C) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere da esso evitati o superati.

In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti dall'Artista soddisfino le precedenti condizioni (A) e (B) dovendo l'Artista provare unicamente la sussistenza della condizione (C): guerra, atti di terrorismo, sabotaggio, sanzioni, atti dell'autorità illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia, boicottaggio, sciopero e serrata.

In tali casi l'Artista è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano all'Artista l'adempimento degli obblighi

contrattuali.

6.5 Per ogni giorno di ritardo, imputabile all'Artista e non concordato tra le parti, rispetto alle date di consegna l'Ente committente avrà diritto ad applicare all'Artista una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.

6.6 L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il diritto dell'Ente committente al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti a causa dei ritardi.

Articolo 7 – Obblighi delle parti

7.1 L'Artista si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario a consentire che l'opera d'animazione da esso concepita sia concretamente realizzata. A tal fine l'Artista si impegna, costituendo obblighi scaturenti dal presente contratto, ad eseguire quanto segue:

- a consegnare all'Ente committente la documentazione e le informazioni necessarie ad elaborare la richiesta di preventivo analitico di spesa da sottoporre all'operatore economico cui sarà affidata la realizzazione dell'opera di animazione;

- a realizzare tutti i disegni e gli elaborati necessari alla realizzazione dell'opera di animazione da egli concepita;

- a curare e supervisionare, per quanto di propria competenza, tutti gli aspetti del processo di animazione affinché l'opera venga realizzata secondo il progetto creativo elaborato dall'Artista;

- a dirigere l'operatore economico cui sarà affidata dall'Ente committente la realizzazione dell'opera di animazione nelle fasi di pre-produzione, produzione, realizzazione tecnica e post produzione esecutiva;

- a fornire supporto durante le fasi di lavorazione dell'opera di animazione per consentire all'Ente committente di verificare il rispetto del relativo piano di

lavorazione e dei suoi costi di realizzazione;

- ad assumere la direzione artistica per il tempo occorrente alla realizzazione dell'opera di animazione;

- a consentire che incaricati dell'Ente committente eseguano tutte le verifiche ed i controlli ritenuti opportuni ed a tenere a disposizione quanto necessario a controllare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali a suo carico;

- ad applicare con scrupolosa osservanza, nei confronti dei soggetti direttamente incaricati in qualità di collaboratori e fornitori per la realizzazione dell'opera, le vigenti norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria, effettuando tutti i versamenti contributivi ed assistenziali previsti dalla legge, se dovuti, i relativi contratti collettivi di lavoro di categoria e le norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

- ad acquisire dai contraenti - nell'ambito dei contratti che andrà eventualmente a stipulare per la progettazione creativa dell'opera d'animazione e la realizzazione dell'opera ad essa connessa - ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalla quale risulti espressamente, tra l'altro, che essi non avranno nulla a pretendere dall'Ente committente in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione dell'opera, con particolare riferimento all'utilizzazione del loro nome e, in generale, delle loro prestazioni rese ai fini della realizzazione dell'opera;

- a manlevare e a tenere indenne l'Ente committente da ogni e qualsivoglia diffida e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo e in qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - dai soggetti di cui sopra e/o da terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte dell'Ente committente dei diritti ad esso spettanti in virtù del presente contratto;

- a sottoporre preventivamente all'Ente committente i titoli di testa e di coda

dell'opera d'animazione per il suo definitivo beneplacito;

- a consegnare il certificato PACTA (Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte contemporanea) sottoscritto e compilato in ogni sua parte, anche ai fini della identificazione dell'opera e della certificazione di autenticità della stessa.

7.2 L'Artista garantisce all'Ente committente, anche agli effetti dell'articolo 1483 e seguenti del codice civile italiano, di avere la piena disponibilità dei diritti sull'opera che lo legittimano a disporne e che l'opera deve riconoscersi come sua esclusiva creazione;

7.3 L'Artista garantisce all'Ente committente l'insussistenza di pretese di terzi, a qualsiasi titolo formulate, riguardo ai diritti acquisiti per la realizzazione dell'opera, assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed anche di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni anche azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore dell'Ente committente.

7.4 L'Artista garantisce che l'opera d'arte sia immune da vizi che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o che diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

7.5 Le condizioni di attivazione, esposizione, conservazione e manutenzione dell'opera saranno definite nel certificato PACTA rilasciato dall'Artista che, quale documento integrante il presente contratto, le Parti si obbligano sin da ora a rispettare.

Art. 8. Proprietà delle opere e relativi diritti di utilizzazione

8.1 Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e per effetto del presente contratto, l'Ente committente acquisisce, per l'intero e per ogni sua singola parte e sequenza, ivi compresi gli elaborati musicali e letterari sottostanti, i diritti d'autore sull'opera così come descritta all'art. 3 divenendone, pertanto, pieno ed esclusivo

proprietario. Devono, pertanto, intendersi ceduti dall'Artista, come anche previsto nel certificato PACTA, i seguenti diritti di utilizzazione economica dell'opera:

- il diritto di riproduzione ed esposizione al pubblico e di pubblica consultazione;

- il diritto di prestito dell'opera a privati e/o enti e/o istituzioni selezionati dallo stesso Ente committente;

- il diritto di pubblicare le immagini estrapolate dall'opera su libri, giornali, riviste, cataloghi, *depliant*, brochure, anche per finalità promozionali, ovvero in raccolte;

- il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad oggi esistente, o di futura invenzione, ivi compresa la rete internet, e senza limitazione di spazio, tempo, lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di altro genere, ad eccezione del c.d. minutaggio dell'opera di animazione pubblicata sulle piattaforme online, che non potrà corrispondere all'intera sua durata, ma esclusivamente ad un breve estratto, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'opera d'arte ed al fine di evitare il pregiudizio che ad essa potrebbe derivarne in caso di incontrollata, libera diffusione;

- il diritto a realizzare *exhibition copy*, dichiarate come tale in esposizione, per ragioni espositive;

- il diritto di migrare l'opera su supporti che, in ragione del progresso tecnologico, garantiranno in futuro la sua migliore conservazione, secondo le indicazioni contenute nel PACTA.

8.3 L'Ente committente potrà disporre ed usufruire dell'opera di animazione e dell'opera connessa in maniera indipendente.

8.4 L'Ente Committente, a titolo di informativa, si impegna ad informare l'Artista degli eventi e delle iniziative istituzionali che coinvolgeranno l'opera, anche al fine di permetterle l'aggiornamento del proprio CV e l'inclusione dei suddetti eventi e

iniziative negli apparati scientifici delle sue future pubblicazioni.

8.5 L'Artista, per parte sua e fatti salvi i diritti spettanti all'Ente committente meglio descritti nel precedente art. 3 e nel presente,

(i) resterà pieno ed esclusivo titolare di tutti i diritti d'autore sulle ulteriori 4 copie originali dell'opera d'animazione;

(ii) conserva il diritto di utilizzare l'immagine dell'opera al solo fine di far conoscere, promuovere e perpetuare la propria creatività artistica;

(iii) conserva il diritto di menzionare la collaborazione con l'Ente committente nell'ambito di pubblicazioni, citazioni, materiale stampato e esposizioni.

8.6 L'Ente committente, e reciprocamente l'Artista per le ulteriori 4 copie originali dell'opera di animazione, si impegnano a menzionare l'opera con la dicitura indicata nel certificato PACTA ed in particolare con la seguente didascalia:

"Otobong Nkanga

(Titolo definitivo dell'opera)

2023

Pompeii Commitment. Archaeological Matters (Collectio)".

Articolo 9 Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

A pena di nullità, è fatto assoluto divieto all'Artista di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e/o di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del medesimo. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali.

Articolo 10 – Risoluzione.

10.1 L'Ente committente, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016, potrà risolvere il contratto all'avverarsi di una delle condizioni previste dal

medesimo articolo.

10.2 L'Ente committente ha, altresì, diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora venga accertato un grave inadempimento dell'Artista o il sopravvenuto difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.

Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa - Verifiche e Protocollo antimafia.

11.1 Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione attestante la sussistenza, a carico dell'Artista, di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

11.2 L'Artista dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli in data 5 novembre 2007, allegato al presente contratto, e si obbliga ad attenersi all'osservanza dei principi e delle norme in materia di misure contro la delinquenza mafiosa ivi richiamati, ove compatibili con i successivi interventi normativi.

In caso di violazione dei principi del "Protocollo" su menzionato l'Ente committente potrà risolvere il presente rapporto contrattuale con risarcimento dei danni anche alla immagine ed onorabilità dell'Amministrazione.

Articolo 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.

12.1 Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare, riprodurre, pubblicare o comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, ogni tipo di informazione concernente l'altra parte di cui verrà a conoscenza in esecuzione del contratto. A tale fine, le parti si impegnano a proteggere le informazioni e ad usare tutta la dovuta diligenza al fine di impedirne l'uso non

autorizzato.

12.2 Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente contratto.

12.3 Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 13 – Comunicazioni.

L'Artista dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente contratto al seguente indirizzo di posta elettronica onkanga@hotmail.com.

Articolo 14 – Foro esclusivo.

Per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto le parti riconoscono quale foro esclusivo competente quello del Tribunale di Napoli.

Articolo 15 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

Sono a carico dell'Artista senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti per l'ottenimento di tutte le licenze e le autorizzazioni direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione dell'opera

d'arte.

Articolo 16 – Disposizioni finali

16.1 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione al presente contratto potrà avvenire soltanto per iscritto e con sottoscrizione di entrambe le parti. Resta ferma la non modificabilità per atto unilaterale del certificato PACTA che sarà rilasciato dall'Artista.

16.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso, manifestando le parti, preventivamente, l'interesse alla conclusione dello stesso, pur in assenza delle clausole dichiarate eventualmente nulle.

16.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile italiano.

16.4 L'Artista dichiara di sottoscrivere il presente contratto previa lettura e traduzione di un interprete di propria fiducia e di avere quindi piena conoscenza del suo contenuto e di accettarne tutte le condizioni.

The Artist declares to sign this contract after reading and translating it by a trusted interpreter and therefore to have full knowledge of its contents and to accept all the conditions.

Letto, approvato e sottoscritto.

OTOBONG NKANGA

L'Ente Comittente

L'Artista

Il Direttore Generale

